

Milano, 31 gennaio 2005

Caro Collega,

qui di seguito ti indichiamo sinteticamente in **12 punti** critici cosa accadrà quando entrerà in vigore la **Nuova Convenzione**, e riportiamo, a riprova di ogni nostra affermazione, quanto sottoscritto da tutti gli altri Sindacati.

**Giudica tu stesso!!**

**1) potrai perdere il lavoro se non rispetti linee guida e obiettivi di budget**

**ART. 7**

2. La mancata adesione agli obiettivi e percorsi concordati, diventa motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.

**ART. 19**

1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:

... g) **per** accertato e contestato **mancato rispetto** degli obblighi e dei compiti previsti dalla convenzione e dai relativi **accordi integrativi regionali e aziendali**, sulla base delle procedure di cui all'art. 30.

**2) non potrai farTi rappresentare da un Collega di Tua fiducia nella Commissione che potrà decidere se sei idoneo a continuare a fare il MMG**

**ART. 19**

1. **Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:**

... f) per **incapacità psico-fisica** a svolgere l'attività convenzionale, **accertata da apposita commissione medico-legale aziendale**, ai sensi della legge n. 295/90 [sono le Commissioni di Prima Istanza per le invalidità civili]. Il componente della medicina generale, di cui all'art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale;

**3) Il 30% dello stipendio sarà legato a risultati economicistici e di budget**

**ART. 8 – STRUTTURA DEL COMPENSO.**

... 2. Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di cui al presente Accordo:

- a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
- b) **incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità**, nonché incentivi legati al **raggiungimento degli obiettivi di qualificazione e appropriatezza**;
- c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;

... 3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni sindacali concordano di determinare l'entità del compenso per assistibile pesato definendone caratteristiche e tipologie secondo i seguenti criteri:

- A. **Le quote b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del totale degli attuali compensi** e saranno finalizzate alle attività e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente integrate con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e).

#### **ART. 28 – ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO**

...la struttura del compenso del medico di medicina generale così si articola:

- a) Quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi Capi del presente Accordo - o capitaria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo;
- b) Una **quota variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi** di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati...

**4) Ti imporranno 30 giorni di ferie all'anno, anche se le ferie dovrai continuare a pagartele.**

#### **ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL'ATTIVITÀ CONVENZIONALE**

... 5. **Il medico** convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici di cui al presente Accordo, **può richiedere** la sospensione dell'attività convenzionale **per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell'arco di un anno** per **ristoro psico-fisico** dall'attività lavorativa, **con sostituzione a proprio carico**.

*[In questi giorni abbiamo letto e sentito che alcuni Colleghi di altri sindacati medici affermano che, in realtà, i 30 gg di ferie sono "in aggiunta" ad ulteriori altri periodi di sospensione dell'attività convenzionale. Questo è vero ma va precisato che gli altri motivi di sospensione dell'attività sono la gravidanza, la malattia, l'infortunio, motivi umanitari o motivi di studio!!!]*

**5) Se farai quanto previsto dalla Convenzione Nazionale ma NON da quelle Regionali (ad esempio invio telematico di dati, requisiti strutturali di studio, etc.) e/o se non Ti interessa la medicina di gruppo, in futuro percepirai addirittura fino a 250 euro in meno al mese di oggi!**

#### **VEDI ART. 59 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Un medico in associazione semplice con 1507 pazienti in carico e anzianità di laurea di più di 20 anni **percepisce oggi**, mensilmente, esclusi gli incentivi regionali (che sono tutti da contrattare e sono a risultato, come abbiamo già chiarito) ed escluse ADI, ADP, PIP, anziani e infraquattordicenni (ma queste voci **non sono aumentate rispetto al 270/2000!!**) **6.080,26 euro lordi**. Con la nuova Convenzione **percepirà 5.836,25 euro lordi!**

**6) Se sei un giovane medico che entrerà in Convenzione, verrai pagato molto meno di quanto è pagato un Collega con zero aa di anzianità di laurea.**

#### **ART. 59 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

... 8. A ciascun Medico di assistenza primaria che assume l'incarico convenzionale a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una **quota capitaria annua aggiuntiva di ingresso**, pari a € 13,46, quale sostegno all'attività. Nulla è dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima...

*[L'assegno ad personam per un'anzianità di laurea di 0 anni è di 13,73 euro/paziente/anno fino a 500 pazienti e per tutta la durata del rapporto di lavoro]*

**7) Sarai obbligato ad aderire ai grupponi (*equipe territoriali*); gli unici, veri incentivi economici di questo ACN saranno collegati alla medicina di gruppo**

#### **ART. 45 – COMPITI DEL MEDICO**

... 3. In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e) sono individuate sostanzialmente due diverse tipologie di forme organizzative: funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per la possibilità che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi *equipe territoriali*) e per la prevalenza delle attività di cure domiciliari. **Per tali motivi la partecipazione a questa forma organizzativa è obbligatoria e remunerata in quota capitaria**, mentre le conseguenti attività sono remunerate sulla base degli Accordi regionali. La seconda si realizza in presenza di medici associati in gruppo, UTAP o altre forme organizzative complesse delle cure primarie e necessita di strutture, attrezzature, risorse umane e strumentali idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa è facoltativa e sperimentale. Gli accordi regionali ne definiscono modelli organizzativi, caratteristiche di attività e modalità di remunerazione.

#### **ART. 59 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

... B - QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI

... 4. In attesa della stipula degli Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46, come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici che svolgono la propria attività in forma di **medicina di gruppo** ed in forma di **medicina in rete**, a partire dal 01.01.2005, è **corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito** in carico nella misura, rispettivamente di **Euro 7,00** [*aumento del 50% rispetto alle 9.000 lire del 270/2000!!!*] e di **Euro 4,70** [*aumento del 30% rispetto alle 7.000 lire del 270/2000!!!*]; ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria attività sotto forma di **medicina in associazione** è dovuto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura di **Euro 2,58** [*nessun aumento rispetto alle 5.000 lire del 270/2000!!!*].

**8) Dovrai accettare le sanzioni disciplinari che Ti verranno comminate da un "Collegio Arbitrale" di 7 componenti di cui 4 nominati dalla Regione, senza poterTi appellare e senza poter nominare un Arbitro che Ti difenda**

#### **ART. 30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.**

... 2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:

- a) **un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità**, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
- b) **3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore Regionale alla Sanità** o organo competente;
- c) **3 componenti di parte medica**, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione ed 1 designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.

**9) Se fai la Guardia Medica e aspetti da tre convenzioni la possibilità di fare 38 ore settimanali, è arrivato finalmente il tuo momento, perché potrai farle ma solo nelle UTAP (sempre che queste vengano attivate!!!)**

**ART. 65 – MASSIMALI.**

... 4. In caso di organizzazione del servizio in **forme associative strutturali delle cure primarie o in UTAP**, il conferimento dell'incarico è di norma a **38 ore settimanali**, di cui **12 in attività diurna feriale**.

**10) Non avrai più gli scatti di anzianità di laurea che saranno sostituiti da un'indennità che rimarrà sempre uguale per tutta la tua vita professionale**

**ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.**

**A - QUOTA CAPITARIA**

... 2. **Esaurendosi l'incremento della quota capitaria legata all'anzianità di laurea** del medico, questo **è trasformato**, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata in vigore del presente accordo, in **assegno individuale non riassorbibile**, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005, secondo i valori per assistito riportati nella seguente tabella:

.....

3.I medici di cui al presente comma hanno diritto, **fino alla cessazione del rapporto convenzionale**, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, **così come determinatosi al 31.12.2005**;

**11) Se fai l'Emergenza Sanitaria Territoriale e non hai il diploma del Corso di Formazione in Medicina Generale, non diventerai mai titolare a tempo indeterminato**

**ART. 92 – INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

... 4. **Possono concorrere** al conferimento degli incarichi vacanti pubblicati **i medici in possesso dell'attestato di idoneità** rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi dell'art. 2, comma 5 del DPR 292/87, dall'art. 22 del DPR 41/91 o dall'art. 66 del DPR 484/96, dall'art. 66 del DPR 270/2000 e dall'art. 96 del presente Accordo.

**12) Non potrai mai frequentare una scuola di specialità**

**ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ**

... 2. **È, inoltre, incompatibile il medico** che:

... e) **sia iscritto** al corso di formazione in medicina generale o **corsi di specializzazione** di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n.368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti;



Ed inoltre:

**Sarai obbligato all'invio telematico del certificato di malattia all'Inps**

Non è legato alla convenzione ma alla Finanziaria 2005 (art. 1 comma 149 – pubblicata in G.U. del 31-12-2004). E' comunque vero che **S.N.A.M.I., da sempre, sostiene che il MMG debba rilasciare il certificato di malattia solo dal quarto giorno in poi di assenza dal lavoro (come avviene in tutto il resto del mondo!).**

**SNAMI non ci sta, e non ha firmato, contrariamente a quanto hanno invece fatto TUTTI gli altri sindacati medici!!!!**

**Abbiamo inoltre ufficialmente chiesto di indire un referendum tra i MMG per conoscere il loro parere e abbiamo iniziato una raccolta firme tra i nostri pazienti per far conoscere come verrà stravolto in futuro il ruolo del loro medico di famiglia.**

**Abbiamo bisogno anche del Tuo sostegno. Se non l'hai ancora fatto,**

**iscriviti allo SNAMI!**

inviare allo S.N.A.M.I. – v. Beatrice d'Este, 10 – 20122 Milano – fax 02/58301621:

Il Sottoscritto Dott. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

abitante a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

(città) (C.A.P.)

Tel. ab. \_\_\_\_\_ Tel. st. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

**chiede di iscriversi al Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani - SNAMI in qualità di:**

Convenzionato con la ASL \_\_\_\_\_ Distretto n° \_\_\_\_\_ Cod. regionale n° \_\_\_\_\_  
quale medico di:

Assistenza Primaria  Continuità Assistenziale  Emergenza Sanitaria Territoriale

Medicina dei Servizi

Dipendente della ASL/Ospedale \_\_\_\_\_

altro .....

autorizza il suddetto Ente a trattenere la quota stabilita dalla Tesoreria provinciale di

\_\_\_\_\_ .

**La delega è permanente salvo mia personale disdetta inviata alla Segreteria SNAMI.**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_